



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

**Corso di laurea in Economia e Commercio
Classe di laurea L-33.**

Dipartimento di riferimento DIES

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Economia e Commercio definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:

- a) il presente regolamento e i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
- b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studio

1. Sono organi necessari del Corso di Studio:
 - il Consiglio di Corso di Studio;
 - il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio;
 - la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studio:
 - il Comitato di indirizzamento.
 - le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studio provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea in Economia e Commercio, presentando al Consiglio di Corso di Studio i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio ha istituito con apposita delibera un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio di corso di studio ha nominato al proprio interno la Commissione didattica, cui ha delegato la gestione delle carriere degli studenti.

Art. 4

Piano degli studi

1. Il Piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare alla Commissione didattica domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5

Accesso al corso di laurea

1. In attuazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
2. L'ammissione al corso di laurea è subordinata al possesso di un'adeguata preparazione iniziale, costituita da:
 - una buona preparazione di cultura generale;
 - la conoscenza della lingua inglese;
 - la conoscenza di elementi di matematica e informatica di base.
3. La verifica del possesso di tale preparazione iniziale è effettuata, entro il mese di settembre di ciascun anno accademico, mediante test di verifica denominato TOLC-E composto da quesiti di matematica, logica, comprensione verbale e inglese.
4. Agli studenti che non avranno conseguito il punteggio minimo di 6 punti complessivi nelle due sezioni di Matematica e di Logica del test TOLC-E, sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Tale obbligo dovrà essere assolto entro il primo anno di corso superando uno tra i seguenti insegnamenti di area quantitativa previsti dal piano di studio: Statistica; Microeconomia; Matematica Generale. In riferimento alle competenze linguistiche, gli studenti immatricolati al primo anno devono possedere un livello di conoscenza della lingua inglese B1, secondo la classificazione dei livelli di conoscenza delle lingue, stabilita in base al Quadro Comune Europeo di riferimento. Il livello sarà accertato presso il Centro Linguistico e Audiovisivi dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 6

Attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.
2. Le conoscenze previste al comma 1 del presente articolo, considerate requisiti di accesso, vengono accertate con il superamento delle seguenti attività formative: Prova di conoscenza della lingua inglese (6 cfu) e Sistemi informativi aziendali (6 cfu).

Art. 7 **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette in ambito lavorativo e professionale, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate sulla base di apposite convenzioni dal preposto ufficio di Ateneo in collaborazione con un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato.
3. Le attività di tirocinio possono sostituire le attività a scelta dello studente fino ad un massimo di 12 cfu.

Art. 8 **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato (minimo 30, massimo 60 cartelle/pagine) finalizzato ad approfondire temi trattati nell'ambito degli insegnamenti svolti durante il corso. L'elaborato sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione d'esame. L'impegno richiesto allo studente per la prova finale deve corrispondere, in termini di tempo, ai crediti attribuiti dal Corso di Laurea alla prova medesima.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. I criteri per l'attribuzione del punteggio finale sono definiti dal Consiglio di corso di studio e sono altresì pubblicati nel sito di Ateneo.

Art. 9 **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 10 **Curricula**

1. All'interno del corso di laurea in Economia e Commercio sono previsti due curricula come di seguito denominati: a) **Scienze Economiche** b) **Sviluppo Sostenibile**.

Art. 11
Tipologia delle forme didattiche

2. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
3. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Economia e Commercio sono di tipo convenzionale e l'erogazione del corso è in lingua italiana.
4. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti, 17 ore dedicate allo studio individuale e/o esercitazioni.

Art. 12
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento della Prova di conoscenza della lingua inglese (6cfu), lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 13
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 14
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I cfu acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto;
 - c) valutazione della Commissione didattica.
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 cfu.

Art. 15
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.